

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 22 APRILE 1959

(7^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegno di legge:

« Autorizzazione al Ministro della pubblica istruzione a bandire un concorso per titoli per i professori idonei e per i professori che abbiano conseguito nelle prove di esame dei precedenti concorsi una media di voti di 7/10 »
(140) (D'iniziativa dei senatori Baldini ed altri)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
BALDINI	43, 46
BELLISARIO	44, 45, 47, 48, 49, 50
CAROLI	45
DI ROCCO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	48, 50
GRANATA	42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
MEDICI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	44, 46, 47
MONETI	42, 46, 47
TIRABASSI	44, 45, 47, 50
RUSO, <i>relatore</i>	40, 42, 44, 45

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Caleffi, Canonica, Caristia, Caroli, Cecchi, Donini, Granata, Macaggi, Marchisio, Mencaraglia, Moneti, Pennisi di Floristella, Russo, Tirabassi, Zaccari, Zanoni, Zanotti Bianco e Zoli.

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Medici e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Di Rocco.

BALDINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri: « Autorizzazione al Ministro della

pubblica istruzione a bandire un concorso per titoli per i professori idonei e per i professori che abbiano conseguito nelle prove di esame dei precedenti concorsi una media di voti di 7/10 » (140)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri: « Autorizzazione al Ministro della pubblica istruzione a bandire un concorso per titoli per i professori idonei e per i professori che abbiano conseguito nelle prove di esame dei precedenti concorsi una media di voti di 7/10 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

R U S S O , *relatore*. Con il disegno di legge in esame s'intende dare autorizzazione al Ministro della pubblica istruzione a bandire un concorso per titoli, riservato a quei professori che in precedenti concorsi abbiano conseguito l'idoneità all'insegnamento nelle scuole secondarie statali, e a quei professori i quali, nelle prove di esame di abilitazione a concorso, abbiano conseguito l'abilitazione a cattedre con una votazione non inferiore a 7/10. Il provvedimento, ovviamente, intende andare incontro alle attese di quanti, pur avendo dato buona prova negli esami, hanno prestato la loro opera nella scuola senza riuscire, nei concorsi, a raggiungere il traguardo agognato, sia perchè i posti disponibili erano limitati, sia soprattutto perchè i concorsi banditi ultimamente sono stati veramente molto pochi; dal 1947 in poi esattamente due: quelli del 1951 e del 1953. Nè, a riscattare la lacuna, vale l'obiezione che un concorso rappresenta pur sempre una specie di terremoto nell'ambiente della scuola per il numero enorme di professori che vi partecipano per cui si creano grossi problemi anche per un Ministero molto bene attrezzato e ordinato.

In verità ci sono due leggi da noi approvate nella trascorsa legislatura, che costituiscono, per analogia, dei precedenti. La prima è la legge 26 febbraio 1955, n. 63, in virtù della quale furono conferiti posti non ricoperti nei concorsi a cattedre per Istituti di

istruzione media ad abilitati che avessero riportato una votazione complessiva non inferiore a 70/100, o non meno di 7/10 nelle prove di esame. Tale legge, però, si riferiva a un particolare concorso, e precisamente a quello bandito con decreto ministeriale 27 aprile 1951; essa stabiliva che per il concorso a cattedre di scuola media, bandito con decreto ministeriale 22 maggio 1953, era consentito ai candidati di presentare i titoli conseguiti nel concorso indetto appunto con decreto ministeriale 27 aprile 1951.

Nell'altra legge, la n. 36 dell'8 febbraio 1957, tali agevolazioni vennero ampliate, in quanto a coloro che potevano avvantaggiarsene, e cioè ai candidati che avessero meritato non meno di 7/10 nelle prove di esame dei concorsi banditi nel 1953, spettavano i posti rimasti disponibili per mancanza di candidati con la votazione complessiva di 70/100. La medesima concessione fu estesa nei riguardi dei candidati che, nelle prove di esame dei concorsi banditi con i decreti ministeriali 27 aprile 1951, avessero riportato una votazione complessiva non inferiore a 7/10, limitatamente ai posti rimasti scoperti in seguito all'applicazione della legge 26 febbraio 1955, n. 63.

Il disegno di legge in esame, nei confronti delle leggi testè citate, è certamente più guardingo e, dirò, più consapevole della necessità di assicurare alla scuola docenti di comprovato rendimento. E ciò non può che far piacere, in quanto, gli interessi della scuola devono essere sempre al vertice dei nostri pensieri e delle nostre preoccupazioni. Il provvedimento in esame non comporta, infatti, una immissione automatica nei ruoli, come invece si verificò a seguito delle due leggi summenzionate; bensì è prevista l'immissione mediante una selezione per concorso, che resta sempre tale, anche se limitato ai titoli. Si ritiene così di eliminare quegli elementi fortuiti, del tutto estranei a considerazioni di merito, di cui si parla nella relazione, destinati ovviamente ad alimentare malcontenti in quanti si vedono senza giusto motivo esclusi dai benefici.

Con l'articolo 1 del disegno di legge in esame si concede l'autorizzazione al Ministro della pubblica istruzione a bandire un concor-

so per titoli. L'articolo 2 consente ai professori di ruolo ordinario, i quali aspirino a cattedre diverse da quelle di cui sono titolari, di prendere parte a tale concorso per titoli, sempre che dimostrino di aver conseguito la idoneità al concorso al quale chiedono di partecipare, oppure una votazione non inferiore a 7/10 in un esame di abilitazione, oppure in un precedente concorso a cattedre.

L'articolo 3 assicura precedenza assoluta ai candidati provvisti di idoneità nei confronti degli altri concorrenti.

L'articolo 4 prevede agevolazioni per i candidati ex combattenti, reduci dalla prigionia o dalla deportazione, vedove di militari morti in combattimento, orfani di guerra, profughi, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive modificazioni ed estensioni, posto che siano in possesso di idoneità, oppure che raggiungano una votazione complessiva di 70/100. Per tali candidati si prevede una speciale graduatoria, e dovranno essere assunti con precedenza assoluta rispetto ai vincitori di concorsi indetti posteriormente.

L'articolo 5, infine, assicura qualche vantaggio anche a chi non abbia conseguito un punteggio complessivo di 70/100, stabilendo che tali candidati potranno essere immessi in ruolo se rimarranno disponibili dei posti.

Nella relazione al disegno di legge in discussione si accenna anche alle cattedre di lingue straniere, ma, finora, mi sembra che nessun provvedimento legislativo sia andato in vigore. Ritengo pertanto che, se il provvedimento in esame dovesse essere approvato, nella sua strutturazione occorrerebbe tener conto anche di tale problema.

Ciò premesso, non posso fare a meno di esprimere qualche perplessità, determinata dalla larghezza dei benefici previsti dal disegno di legge in esame. All'articolo 1, per esempio, si precisa che debbano esser messe a disposizione dei concorsi per titoli da bandire, tutte le cattedre vacanti all'atto della emanazione del bando. Mi sembra, sinceramente, che la decisione di coprire tutti i posti disponibili debba ritenersi eccessiva e forse non equa. Perchè, se buone sono le ragio-

ni dei bravi professori idonei e abilitati — e tra essi ci sono taluni, come è detto nella relazione, che meritano altissime votazioni negli esami — noi non possiamo non pensare alle esigenze dei giovani che escono dalle Università, tra cui — ci viene la prova dai concorsi che si svolgono in questi giorni, almeno stando a certe confidenze che fanno i commissari — ci sono elementi d'indiscussa e solida preparazione ai quali noi dobbiamo assicurare l'immissione in ruolo perchè questa è loro legittima aspirazione e premio alle loro fatiche e al loro talento. Per non dire poi della necessità che vi è di rinnovare la scuola con la immissione di elementi di superiore e provata cultura; necessità urgente, se non vogliamo incrementare la tendenza dei giovani migliori ad indirizzarsi verso professioni molto più lucrose e remunerative. Sarebbe un vero pericolo per la scuola italiana, se all'insegnamento si dovessero dedicare soltanto i giovani di levatura minore, se la scuola dovesse essere privata della linfa dei più promettenti, i quali è augurabile per il bene della scuola che trovino posto nell'insegnamento, nel quale potranno approfondire il meglio di se stessi. Nè basta dire, come ho letto, che i giovani forniti dei titoli necessari potranno usufruire dei vantaggi previsti dalla legge. Una volta distribuiti tutti i posti, reputo che pochi sarebbero disponibili per cause naturali. Nè le cattedre previste dal piano decennale per la scuola sembrano così vicine nel tempo.

Quindi, il relatore ascolterà ben volentieri, e con la dovuta attenzione, quanto formerà oggetto di discussione ed il pensiero del Governo in ordine all'argomento in esame. Lo ideale sarebbe che si trovasse un temperamento al disegno di legge in maniera da poter andare incontro alle aspirazioni di tutti i professori idonei, dei cosiddetti « settedecimisti », come si sono autodefiniti, dai quali peraltro la scuola molto si attende. Da parte nostra, mi piace ripeterlo, ritengo doveroso non precludere tutte le vie ai giovani, a cui dobbiamo pensare con la massima benevolenza e con il maggiore riguardo.

PRESIDENTE. Desidererei qualche chiarimento sulle modalità del concorso di cui al provvedimento in esame.

RUSO, *relatore*. La legge non prevede un determinato funzionamento, ma si intuisce che, trattandosi di autorizzazione che il Parlamento dà al Governo di bandire il concorso per titoli, sarà stabilito dall'Esecutivo col bando del concorso il numero di posti da coprire.

GRANATA. Riterrei vantaggioso passare senz'altro all'esame degli articoli del disegno di legge, in modo da poter svolgere organicamente le nostre osservazioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, un concorso per soli titoli per tutte le cattedre vacanti all'atto della emanazione del bando negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale, riservato ai professori in servizio nelle scuole secondarie statali in qualità di insegnanti stabili o di incaricati e supplenti in possesso di idoneità relativa al concorso al quale chiedono di partecipare, oppure di una votazione di esame non inferiore a 7/10 conseguita in un esame di abilitazione o in un concorso a cattedre.

Su questo articolo il relatore Russo ha proposto, senza precisarlo nella forma, un emendamento. Egli, in sostanza, anzichè autorizzare il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'approvazione della legge, a bandire un concorso per soli titoli per tutte le cattedre vacanti, proporrebbe di autorizzarlo a mettere a concorso soltanto una aliquota di dette cattedre così da lasciarne una certa parte ai giovani più meritevoli e valo-

rosi e, vorrei aggiungere io, a coloro che non hanno — per ragioni topografiche — la fortuna di essere supplenti (mi riferisco ad esempio a Firenze, dove molti giovani non hanno la possibilità di essere ammessi all'insegnamento quali supplenti).

Questa proposta, insomma, limiterebbe il numero delle cattedre da mettere a concorso.

MONETTI. Vorrei sottoporre all'attenzione degli onorevoli rappresentanti del Governo, del Presidente e dei colleghi, un problema che mi sta particolarmente a cuore e che mi sembra giusto e doveroso venga esaminato in questa sede. Ho udito poco fa l'onorevole relatore parlare della esigenza di lasciare disponibili a giovani di valore una certa aliquota delle cattedre disponibili. Vorrei che si tenesse conto anche di quella ristretta categoria di impiegati dello Stato — vuoi insegnanti elementari in possesso di laurea, vuoi funzionari in servizio nei vari settori dell'Amministrazione dello Stato — i quali in condizioni estremamente difficili, per amore dello studio e per vocazione all'insegnamento, si sobbarcano ad improba fatica, nelle ore libere dall'ufficio, per raggiungere una laurea e quindi affrontano gravosi esami per conquistare una cattedra. Mi sembrerebbe doveroso riservare sia pure un modesto numero di posti per questi funzionari che attualmente prestano la loro opera in altri rami dell'Amministrazione che per vocazione, per dimostrata buona volontà, per autentici meriti potrebbero essere degli ottimi insegnanti.

PRESIDENTE. Purchè si trovino nelle condizioni previste dal disegno di legge

MONETTI. S'intende. Poichè la legge in esame all'articolo 2 prevede che del provvedimento possano beneficiare tutti gli insegnanti che abbiano conseguito una votazione complessiva di 70/100, proporrei che si riservasse anche soltanto un decimo dei posti messi a concorso agli impiegati dello Stato, dei quali ho perorato la causa, in quanto so, per esperienza personale, quanti sacrifici essi debbano sopportare per conquistare la idoneità, senza poter entrare, in virtù della leg-

ge così come è formulata, nella carriera dell'insegnamento. Qualora non si potesse andare incontro all'aspirazione di questi dipendenti statali, vorrei pregare il Ministro di esaminare la opportunità di bandire un apposito concorso riservato alla particolare categoria di cui mi sono occupato e che ritengo veramente meritevole della nostra più attenta considerazione.

BALDINI. Il disegno di legge va inteso in questo spirito: nella nostra scuola vi sono purtroppo innumerevoli professori i quali hanno sostenuto concorsi, sono incaricati, fanno ogni anno domande per insegnare; hanno ottenuto i 7/10 e, a volte, anche di più, ma, partecipando ai concorsi due o tremila concorrenti per 12 cattedre (e a volte anche per due o tre cattedre), sono rimasti esclusi dai ruoli.

Noi ci siamo allora chiesti se non era opportuno offrire a questi idonei di altri concorsi la possibilità di partecipare ad un concorso per titoli, anziché un nuovo concorso normale. D'altronde, il concorso sarebbe riservato a professori già in servizio nelle scuole secondarie statali, come insegnanti o supplenti, i quali hanno partecipato ad esami regolari.

Il provvedimento tende appunto a sanare tale situazione; a inserire nel ruolo professori che hanno già dato e danno la loro opera alla scuola, fornendo continue prove di capacità.

Si tratterebbe di un rimedio *una tantum*, che potrebbe riportare una certa serenità nell'ambiente scolastico. Per tutte queste ragioni desidererei che il disegno di legge in esame venisse accolto.

GRANATA. Condivido le considerazioni del relatore circa il pericolo di una esclusione dei giovani. Noi siamo però convinti, malgrado l'ex Ministro Moro sia stato di parere contrario, che le cattedre vacanti all'atto dell'emanazione del bando non siano tutte le cattedre di fatto esistenti in Italia. Credo cioè che, lasciando inalterata la dizione proposta dai colleghi Baldini e Bellisario, non si provocherebbe un'esclusione dei giovani che aspirano all'insegnamento. Basterebbe infat-

ti, ad evitare tale conseguenza, che il Ministero compisse reperimenti più diligenti di tutte le cattedre possibili nel nostro Paese, per offrirle, attraverso regolari concorsi, ai giovani.

BALDINI. Oltretutto, dall'epoca dell'ultimo concorso, si è avuto un aumento della popolazione scolastica.

GRANATA. Circa la proposta Moneti, siamo in linea di massima contrari a consentire che a questo concorso partecipino anche funzionari dello Stato. Come osservava il collega Baldini, il disegno di legge trova fondamento logico in una situazione, oggi in atto nella scuola, che si tenta di sanare.

Il testo parla di professori che insegnano comunque da un certo numero di anni: si presume quindi che, anche senza essere di ruolo, abbiano acquisito un'esperienza didattica. Non vedo l'opportunità di estendere le agevolazioni concesse con il provvedimento anche ad altri funzionari dello Stato che, pur attendendo con scrupolo e diligenza alle loro mansioni, per il fatto di aver esplicato la propria attività in altro ramo dell'organizzazione statale mancano di un'esperienza didattica che dia una sufficiente garanzia.

PRESIDENTE. Ai fini del disegno di legge l'esperienza didattica non è prescritta: basta essere supplenti da tre mesi, o anche da quindici giorni, per aver diritto di partecipare al concorso.

La questione dei supplenti è preoccupante: essi non possiedono esperienza didattica e hanno trovato collocamento, a volte, unicamente per ragioni di carattere locale. Esistono infatti dei centri oberati da una quantità di insegnanti che non trovano collocamento; in altri invece il numero degli aspiranti è limitato e la sistemazione possibile. L'inserimento dei supplenti potrebbe quindi anche rappresentare una ingiustizia, proprio per la mancanza di garanzie sufficienti.

In quanto alla proposta Moneti, mi sembra che egli si preoccupi soprattutto degli insegnanti elementari.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)7^a SEDUTA (22 aprile 1959)

GRANATA. Ma ciò non rientra nel provvedimento che stiamo esaminando. Potrebbe costituire materia per un altro.

TIRABASSI. Signor Presidente, lei ha perfettamente ragione riguardo ai supplenti. Gli insegnanti stabili e incaricati hanno un *curriculum*, ma i supplenti possono essere tali anche da pochi mesi. Sarebbe opportuno non considerarli nel disegno di legge.

GRANATA. Ad eliminarli basterà il fatto che il numero dei posti sarà di molto inferiore al numero degli aspiranti, ragione per cui i supplenti mancheranno dei titoli necessari a vincere.

PRESIDENTE. Bisogna riconoscere che i supplenti non costituiscono una categoria omogenea, ma variante a seconda delle sedi. Può benissimo darsi il caso di supplenti forniti di magnifici titoli.

RUSSO, *relatore*. Se il progetto verrà approvato, non si potrà chiudere la porta ai supplenti.

MEDICI, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero porre un quesito che mi sembra sia alla base del disegno di legge. La Commissione è favorevole o contraria a che certi cittadini, che hanno partecipato a determinati concorsi ottenendo dati risultati, possano occupare determinate cattedre vacanti? Questo è il problema.

Normalmente si accede alla cattedra con concorsi aperti a tutti i cittadini — anche giovanissimi — in possesso di determinati titoli. Approvando il concetto base della proposta Baldini, noi sottrarremmo un certo numero di cattedre vacanti per assegnarle a persone che hanno già vinto dei concorsi con certi risultati.

Stabilire che, per usufruire di questo vantaggio, i concorrenti debbano essere stabilizzati, supplenti o incaricati è una questione successiva. Il problema preliminare da risolvere è l'altro.

In proposito dobbiamo fare due considerazioni: la prima è che nel nostro Paese i concorsi si svolgono con lentezza esasperante;

occorrono quattro anni per conoscere i risultati di un concorso (e a questo proposito chiederò un giorno alla Commissione di studiare il problema in ordine ad alcuni provvedimenti che mi propongo di prendere).

La seconda considerazione è questa: dato che, come dicevo, i concorsi in Italia costano molta fatica in forma diretta e indiretta, e un prezzo morale altissimo sia ai concorrenti, distrutti dallo studio, che agli esaminatori, crederei opportuno assegnare con un concorso per titoli solo una parte delle cattedre disponibili. Ma una parte soltanto, perchè altrimenti toglieremmo ai giovani delle possibilità e delle speranze.

BELLISARIO. Io credo che la domanda posta dal Ministro debba trovare, in linea di massima, una risposta positiva; penso cioè che siamo tutti d'accordo sul principio ispiratore di questo disegno di legge. Circa l'espressione: « ... per tutte le cattedre vacanti », bisogna stare attenti, perchè noi intendiamo quelle vacanti all'atto di emanazione del bando, non tutte le cattedre vacanti da questa data in futuro.

Ora, dobbiamo tener conto di un dato di fatto: la scuola italiana aumenta ogni anno, con un incremento che è sempre più grande, specialmente nel settore della scuola media e della scuola di avviamento, per cui, effettivamente, il numero delle cattedre, che si rendono disponibili anno per anno, è piuttosto cospicuo. Non dobbiamo cioè avere preoccupazioni eccessive; preoccupazioni sussistono, è vero, per alcuni tipi di cattedre, come quelle di filosofia e storia al liceo o di italiano e latino negli istituti magistrali, ma non per le cattedre nelle scuole medie, nelle scuole di avviamento e negli istituti tecnici; vi è qui un incremento naturale della scuola, per cui ogni anno si rendono disponibili un numero rilevante di cattedre. Sicchè questa preoccupazione nei confronti dei giovani, preoccupazione senz'altro giusta ed equa, credo non abbia ragione di sussistere.

Ad ogni modo, se vogliamo attenuare la espressione contenuta nell'articolo 1, proporrei di sostituire le parole « ... per tutte le cattedre vacanti » con le parole « per le cattedre disponibili all'atto di emanazione del

bando », togliendo cioè quel « tutte » e lasciando così al Governo una certa libertà nel determinare il numero delle cattedre da mettere a concorso.

PRESIDENTE. Ho il dubbio, però, che, quando si parla di cattedre, si faccia una certa confusione; nelle scuole, infatti, accade che l'incremento annuale si ripercuote non tanto sull'aumento delle cattedre, quanto sull'aumento delle classi aggiunte, le quali non costituiscono delle cattedre.

Questa, infatti, è la situazione: se per una cattedra cresce il numero degli iscritti, non si costituisce una cattedra nuova, ma una classe aggiunta. Quindi aumentano le classi aggiunte, non le cattedre che, organicamente, rimangono quelle stabilite.

Bisognerebbe, cioè, aumentare gli organici; di fatto si procede invece con le classi aggiunte, che sono classi senza cattedra.

GRANATA. Però, nel corso di un triennio possono diventare cattedre!

BELLISARIO. Io, appunto, volevo dire questo, che il numero delle cattedre, in organico, deve aumentare con l'aumentare del numero delle classi; quando queste classi, infatti, funzionano per tre anni, automaticamente entrano a far parte dell'organico.

Ma il numero delle classi aumenta sempre più, con un incremento naturale ed aumenterà ancora di più, specialmente dopo che avremo attuato la scuola d'obbligo: dobbiamo, quindi, tener conto di questa espansione naturale della scuola e della disponibilità di cattedre che vi sarà nei successivi concorsi.

Pertanto, non dobbiamo avere eccessive preoccupazioni per il problema dei giovani, perchè questa espansione metterà a disposizione di essi un numero sempre maggiore di cattedre.

Su questo stesso articolo piuttosto, proporrei un emendamento che riguarda un'altra questione, un emendamento cioè che vuole essere un atto di giustizia nei confronti degli ex combattenti e assimilati.

PRESIDENTE. La questione potremo esaminarla quando giungeremo all'arti-

colo 4, che si riferisce appunto agli ex combattenti.

CAROLI. In linea di massima, sono d'accordo sulle ragioni che hanno ispirato questo disegno di legge; penso però che una limitazione sia necessaria, in quanto, se è vero che ogni anno vi è un incremento di classi e di cattedre, è anche vero che vi è un continuo aumento dei laureati e del numero degli aspiranti.

Direi, quindi, che, siccome con l'articolo primo noi diamo al Ministro l'autorizzazione a bandire questo concorso, potremmo lasciare al Ministro stesso anche la facoltà di determinare l'aliquota delle cattedre da mettere a concorso.

TIRABASSI. Sono anche io d'avviso di lasciare un margine per i giovani, ma bisognerebbe che l'aliquota delle cattedre da mettere a concorso fosse la più ampia possibile, per esempio, l'80 per cento, perchè, altrimenti, la maggior parte di coloro che sono in possesso dell'idoneità o della votazione non inferiore ai 7/10 non rimarrà soddisfatta e tornerà di nuovo a premere perchè si faccia un nuovo disegno di legge.

GRANATA. Per quanto riguarda la posizione dei supplenti (mi riferisco al rilievo che è stato fatto poco fa su questo punto) bisogna precisare che vi sono dei supplenti i quali sostituiscono l'insegnante temporaneamente assente, ma vi sono anche coloro i quali si trovano per parecchi anni consecutivi in tale condizione; ed è, quindi, giusto che la legge valga per essi.

PRESIDENTE. Il male è che la legge vale per tutti!

RUSSO, relatore. Definiamo prima il punto centrale del disegno di legge e poi i particolari.

PRESIDENTE. Torniamo dunque al punto centrale dell'aliquota delle cattedre da destinare al concorso.

MEDICI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi sembra necessario precisare che vi sono due concetti di limitazione: una si riferisce alle cattedre vacanti il giorno in cui il concorso viene bandito, l'altro invece relativo alle cattedre messe a concorso di volta in volta. Occorre cioè preliminarmente stabilire se la legge deve valere una volta sola — e in questo caso si riserverà al concorso una certa aliquota o tutte le cattedre vacanti al momento del bando — oppure se sia più conveniente far sì che, per esempio, il 50 per cento dei posti di ogni concorso sia permanentemente assegnato a coloro i quali hanno conseguito l'idoneità in precedenti concorsi.

Chiederei, perciò, al Presidente che la Commissione si esprima prima su queste due tesi.

GRANATA. Saremmo d'accordo sulla seconda soluzione ma, forse, la proposta estende troppo i termini del dibattito ed esula dal progetto dei colleghi, i quali avevano intenzione che questo disegno di legge avesse validità *una tantum*.

PRESIDENTE. Io preferirei la prima proposta, perchè dobbiamo tener presente che vi sono già delle riserve, nei bandi di concorso, per mutilati, vedove e così via, e se aggiungiamo quest'altra aliquota finiamo per bloccare tutti i posti disponibili. Deve trattarsi dunque di un provvedimento *una tantum*: su questo punto mi pare non vi sia discussione. Resta ora da fissare l'aliquota: cosa propone il Ministro?

MEDICI, *Ministro della pubblica istruzione*. Date le garanzie culturali offerte da coloro i quali sono nelle condizioni previste dal provvedimento in esame, il Governo è favorevole a che un'alta percentuale di tutti i posti vacanti sia ad essi riservata. Facendo proprie, d'altro canto, le ragioni esposte dal relatore, è contrario al cento per cento e propone invece due terzi e un terzo: due terzi riservati a coloro che si trovano nelle condizioni previste da questo provvedimento, e un terzo riservato ai giovani, i quali potranno contare non solo su queste, ma su tutte le altre cattedre disponibili in futuro.

Come ha detto il Presidente, questo concorso avrà luogo solo *una tantum*.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta del Ministro tendente a sostituire alle parole « tutte le cattedre vacanti » le altre « due terzi delle cattedre vacanti ».

(È approvata).

Vi è ora da decidere sull'emendamento cui ha fatto cenno il senatore Moneti. Insiste nella sua proposta?

MONETI. Sì, insisto; vorrei proporre il seguente emendamento aggiuntivo: « Il dieci per cento dei posti messi a concorso è riservato agli insegnanti elementari di ruolo laureati per quelle cattedre per le quali abbiano conseguito una votazione non inferiore a 7/10 ».

Ho ritenuto opportuno specificare « di ruolo » al fine di ottenere una garanzia anche dal punto di vista didattico.

Questi insegnanti, i quali evidentemente dimostrano una vocazione per un certo tipo di scuola, anche dopo aver conseguito l'abilitazione non possono affrontare l'alea di uscire da un ruolo per andare a fare i supplenti. Se non si accoglie il mio emendamento, l'unica possibilità per essi di migliorare la propria carriera sarebbe quindi costituita unicamente da una strepitosa vittoria in un normale concorso.

BALDINI. Il disegno di legge si prefigge lo scopo di sanare, *una tantum*, la situazione attualmente esistente nella scuola; se dimentichiamo questo scopo e concediamo a nuove categorie la possibilità di partecipare al concorso, vuotiamo il provvedimento di ogni significato.

La proposta Moneti potrebbe però essere tenuta presente nella discussione dell'articolo riguardante i reduci. Se vi sono maestri reduci, con idoneità oltre i 7/10, che abbiano insegnato nelle sole elementari, io non avrei nulla in contrario a che partecipassero al concorso; mentre sono contrario alla partecipazione degli insegnanti elementari in linea generale,

MONETI. Per ragioni di principio, devo insistere nella mia proposta.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Moneti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta dall'emendamento testè approvato circa la aliquota delle cattedre destinate al concorso.

(È approvato).

Art. 2.

Al concorso di cui è detto all'articolo 1 possono partecipare anche i professori di ruolo ordinario che aspirino a cattedra diversa da quella di cui sono titolari, sempre che dimostrino di essere in possesso di idoneità relativa al concorso al quale chiedono di partecipare, oppure di una votazione non inferiore a 7/10 conseguita in un esame di abilitazione o in un precedente concorso a cattedre. Le cattedre lasciate libere nel ruolo di provenienza saranno assegnate in aggiunta all'aliquota dei posti messi a concorso.

GRANATA. La nostra parte propone la soppressione dell'articolo 2.

Potrebbe sembrare ingiusto non concedere ai professori di ruolo ordinario una facoltà concessa a quelli non di ruolo; ma questa apparente disparità di trattamento a sfavore di chi sembra avere maggiori diritti può trovare una giustificazione in un motivo di ordine didattico. Motivo che risulta evidente ove si consideri che il professore di ruolo ordinario ha insegnato per parecchi anni in un tipo di cattedra. Qui ha acquisito una formazione mentale e professionale che gli impedirebbe di accedere ad una cattedra diversa cui peraltro concorrerebbe non per una particolare vocazione, ma per migliorare le proprie condizioni economiche.

Ecco la ragione per cui siamo contrari all'articolo.

BELLISARIO. Sono d'accordo, in linea teorica, con le considerazioni svolte dal collega Granata.

Devo però far notare che una giustificazione all'articolo 2 in effetti esiste, ed è rappresentata dalla situazione particolare di alcuni professori idonei di filosofia e pedagogia, o di italiano e storia, in istituti magistrali e tecnici, i quali in seguito a una legge approvata nella scorsa legislatura sono stati autorizzati a ricoprire temporaneamente, per un periodo di cinque anni, cattedre di scuola media e di avviamento. Ma la suddetta legge non dice esplicitamente se, dopo il periodo prescritto, potranno tornare alle loro cattedre.

Ora, se in forza del concorso da noi bandito dovessero liberarsi dei posti in istituti magistrali e tecnici, verrebbe loro offerta tale possibilità. In questo caso l'articolo 2 avrebbe una funzione inversa a quella cui accennava il senatore Granata.

GRANATA. Modifichiamo allora il testo.

TIRABASSI. Desidero aggiungere qualcosa alle considerazioni dei senatori Granata e Bellisario. Questo è un provvedimento a scopo sociale, con il quale si cerca di immettere nel ruolo dello Stato determinati professori, mentre l'articolo 2 contempla delle persone già sistemate.

Nè vale, mi sembra, il discorso del collega Bellisario, poichè non si può sapere in anticipo quali posti resterebbero vacanti in seguito agli spostamenti cui egli ha fatto cenno: per far ciò bisognerebbe essere in grado di indovinare il numero delle domande.

L'articolo 2, in conclusione, andrebbe a diminuire le possibilità per gli incaricati e gli stabilizzati. Sono favorevole perciò alla sua soppressione.

MEDICI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla soppressione.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 2 proposto dal senatore Granata.

(È approvato).

Art. 3.

I concorrenti in possesso di idoneità saranno collocati nelle graduatorie del concorso per il quale sono in possesso di tale titolo, in base al voto di idoneità e con precedenza assoluta rispetto agli altri concorrenti, fermo restando il diritto alla collocazione in graduatoria per le altre classi di concorso per le quali dimostrino di essere in possesso di una votazione d'esame non inferiore a 7/10 conseguita in un esame di abilitazione o in un precedente concorso a cattedre.

GRANATA. In questo articolo 3 si dà diritto di priorità agli idonei nei riguardi degli altri concorrenti.

PRESIDENTE. Se è questo il concetto dell'articolo, mi pare però sia espresso in un modo piuttosto complicato.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo di dover interpretare l'articolo nel senso che la graduatoria degli idonei debba precedere quella di coloro che hanno i 7/10.

Dichiaro, comunque, che l'articolo, nel punto in cui dice « gli idonei sono graduati in base al voto di idoneità », non è chiaro. E se costoro, nel frattempo, avessero conseguito dei titoli?

Che ci sia una graduatoria degli idonei con precedenza assoluta su quelli che hanno i 7/10, è giusto, ma quando è detto che gli idonei sono graduati in base al voto conseguito nell'idoneità, non si comprende che ruolo giochino i titoli.

Quindi, riterrei opportuno mantenere soltanto il concetto che la graduatoria degli idonei precede quella degli altri concorrenti, in senso assoluto.

Gli idonei, in effetti, sono già vincitori e non collocati per mancanza di posti; sono, quindi, già superiori a quelli che hanno avuto i 7/10.

Così, invece, anche chi ha i 7/10 può superare gli idonei in seguito al conseguimento di titoli.

PRESIDENTE. Ma il concorso deve essere concorso; questo è un concorso per titoli e l'idoneità conseguita in precedenti concorsi è un titolo, come l'averlo conseguito i 7/10.

Lasciamo, quindi, il carattere di concorso, dicendo solo che, a parità di punteggio, sono preferiti gli idonei, ma esclusivamente a parità di punteggio. Altrimenti facciamo un concorso con due graduatorie.

BELLISARIO. Però, noi agiamo contro la prassi sempre seguita nei concorsi normali.

PRESIDENTE. Perché? Dobbiamo distinguere l'idoneità conseguita in precedenti concorsi da quella conseguita in questo concorso; la prima, qui non può essere considerata che come un semplice titolo. Lasciamo insomma, al concorso il carattere di concorso, permettendo a chi è in una situazione di partenza peggiore di passare avanti se è fornito di un numero maggiore di titoli.

Io proporrei, dunque, di dire solo che, nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio, hanno la precedenza gli idonei.

La norma potrebbe essere così formulata: « Nella graduatoria del concorso, a parità di punteggio, avranno la precedenza i concorrenti già in possesso di idoneità ».

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'articolo 3, che diviene articolo 2, nel testo di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

Art. 4.

Tutti i concorrenti in possesso di idoneità oppure che raggiungeranno una votazione complessiva di 70/100 ed abbiano comprovato di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive modificazioni ed estensioni, e cioè siano ex combattenti, oppure reduci dalla prigionia o dalla deportazione, oppure vedove di militari morti in reparti combattenti o a causa di ferite o malattie

contratte nei reparti combattenti e candidate ad esse assimilate, oppure orfani di guerra, oppure profughi, non compresi nella graduatoria dei vincitori, saranno compresi in una speciale graduatoria di ex combattenti e dovranno essere assunti in ruolo, sino ad esaurimento della graduatoria stessa, con precedenza assoluta rispetto ai vincitori di concorsi indetti posteriormente.

GRANATA. Per questo articolo proporremo, signor Presidente, un'altra formulazione, che suona così:

« I concorrenti ex combattenti oppure reduci dalla prigionia o dalla deportazione, oppure vedove di militari morti in reparti combattenti o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti combattenti e candidate ad esse assimilate, oppure orfani di guerra, oppure profughi e in possesso di idoneità o di abilitazione specifica anche se conseguita con votazione inferiore a 7/10, che non abbiano partecipato al concorso riservato bandito nel 1947, saranno compresi in una speciale graduatoria di ex combattenti e dovranno essere assunti in ruolo, sino ad esaurimento della graduatoria stessa, con precedenza assoluta, a parità di merito, rispetto ai vincitori di concorsi indetti posteriormente ».

Questo emendamento trova la sua giustificazione nel fatto che nel 1947 venne bandito un concorso riservato agli ex combattenti, reduci ed assimilati. Il concorso comprendeva soltanto la prova orale e tutti coloro i quali superarono quella prova, riportando una votazione di 6/10, vennero ammessi a far parte di una graduatoria ad esaurimento.

Non si vede perchè non debba concedersi la stessa facoltà a coloro i quali, allora, per varie ragioni, non poterono partecipare a quel concorso.

BELLISARIO. Mi pare che in quello che dice il collega Granata, vi sia qualche inesattezza. Nel 1947, si fecero due tipi di concorso: uno normale ed uno riservato ai reduci. Questi due tipi, a loro volta, contenevano altre specificazioni, cosicché per i reduci, vi erano due concorsi: uno per titoli ed esami, ed uno per soli titoli, in cui l'esaurimento era riservato non a tutti, ma soltanto a quelli che avessero raggiunto i 70 centesimi.

Quindi, secondo me, per conformarci alla condizione del 1947, dovremmo ammettere a questo concorso tutti i combattenti che abbiano avuto una votazione non inferiore ai 6/10, ma dovremmo riservare la graduatoria ad esaurimento soltanto a coloro che hanno i 7/10.

Si potrebbe cioè approvare l'articolo 4 nella sua attuale formulazione ed aggiungere una nuova norma, da inserire dopo l'articolo 1, che consenta agli ex combattenti di partecipare al concorso anche con i 6/10. Così, mi pare si verrebbe incontro alle loro esigenze senza eccedere nè in un senso nè nell'altro.

La norma da aggiungere alla fine dell'articolo 1 potrebbe essere così formulata:

« La votazione è ridotta a 6/10 per gli ex combattenti e categorie assimilate purché conseguita in un esame di abilitazione espletato secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 o in un precedente concorso a catetre ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo ai voti questo emendamento che, in sede di coordinamento, sarà aggiunto in fine all'articolo 1.

(È approvato).

Torniamo ora all'articolo 4.

Prima di procedere alla votazione dell'articolo 4, vorrei far osservare alla Commissione che mi pare eccessivo il criterio della precedenza assoluta agli ex combattenti rispetto ai vincitori dei concorsi indetti posteriormente. Per mio conto proporrei di concedere, sì, la precedenza, ma solo a parità di punteggio.

Sarebbe poi opportuno precisare, all'inizio dell'articolo, che fra gli ex combattenti sono compresi anche i partigiani.

GRANATA. È giusto: o aboliamo ogni specificazione di categorie o aggiungiamo i partigiani. Ma, poichè è certo che il regio decreto 26 giugno 1923 e successive modificazioni comprende tutte le categorie, penso sia meglio sopprimere la specificazione analitica.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)7^a SEDUTA (22 aprile 1959)

P R E S I D E N T E . Sopprimiamo allora la frase: « e cioè siano ex combattenti oppure reduci dalla prigionia o dalla deportazione ».

L'articolo, che diviene articolo 3, potrebbe essere così formulato tenendo conto delle considerazioni svolte:

« Tutti i concorrenti in possesso di idoneità oppure che raggiungeranno una votazione complessiva di 70/100 e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive modificazioni ed estensioni, oppure vedove di militari morti in reparti combattenti o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti combattenti e candidate ad esse assimilate, oppure orfani di guerra, oppure profughi, non compresi nella graduatoria dei vincitori, saranno compresi in una speciale graduatoria di ex combattenti e dovranno essere assunti in ruolo, sino ad esaurimento della graduatoria stessa, con precedenza, a parità di punteggio, rispetto ai vincitori di concorsi indetti posteriormente ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 5.

Per tutte le altre modalità di svolgimento del concorso riservato per soli titoli valgono le disposizioni attualmente in vigore nei concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria statale.

I posti non ricoperti, per mancanza di candidati che abbiano riportato un punteggio complessivo di 70/100, saranno conferiti in ordine di merito ai candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore ai 70/100.

Il secondo comma mi sembra eccessivo. I candidati che conseguano un punteggio complessivo inferiore ai 70/100 non dovrebbero essere giudicati idonei. Qui, praticamente, si consente che vengano egualmente ammessi.

T I R A B A S S I . Ma nel disegno di legge non è specificato che siano necessari i 70/100.

P R E S I D E N T E . In questo caso non resta che abolire il comma perchè inutile.

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti la proposta di sopprimere il secondo comma.

(È approvata).

D I R O C C O , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli stabilizzati hanno diritto alla metà dei posti nei concorsi normali a cattedre. Essendo il concorso da noi previsto un concorso a cattedre, io prospetto alla Commissione l'eventualità che tale categoria avanzi questo suo diritto al 50 per cento dei posti: poichè la dizione del provvedimento in esame è « concorso a cattedre », potrebbe dar luogo a qualche dubbio.

B E L L I S A R I O . Alla stessa questione mi riferivo io durante la discussione dell'articolo 1. Potremmo aggiungere all'articolo una norma che tolga ogni dubbio in proposito.

P R E S I D E N T E . Proporrei la seguente formula: « Al concorso di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni relative a posti riservati a qualsiasi categoria ».

Se non si fanno osservazioni metto ai voti questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Metto pertanto ai voti l'articolo 5, che diventerà articolo 4, quale risulta dagli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con la riserva del necessario coordinamento che sarà effettuato dal relatore d'intesa con il Presidente.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,55.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari